

TRIBUNALE DI VERBANIA

Il Giudice, dott. Claudio Michelucci

a scioglimento della riserva assunta, letta l'istanza depositata da srl volta ad ottenere la revoca dell'omologa della liquidazione del patrimonio richiesta da, letta la memoria depositata da spa con la quale è stata svolta identica istanza, vista la memoria depositata dal debitore con la quale il medesimo ha chiesto di modificare il piano liquidatorio omologato riducendo la somma mensile a carico del signor ad €. 500,00 ovvero in subordine di revocare l'omologa,

- rilevato che alcuna norma della l. 3/2012 prevede la revoca dell'omologa della procedura di liquidazione ex artt. 14 ter e ss.;
 - rilevato che tale mancanza appare coerente con la circostanza che la procedura *de qua* prescinde totalmente dalla presentazione da parte del debitore di una proposta ovvero di un piano di liquidazione ma si fonda sulla messa a disposizione dell'universalità dei beni dello stesso con le sole esclusioni previste dall'art. 14 ter comma 6 l.f.;
 - rilevato che spetta invece al Liquidatore apprendere i beni inclusi nel perimetro della procedura ed elaborare un programma di liquidazione e in quest'ottica appaiono doverose le iniziative del medesimo per conseguire la disponibilità dei beni ed anche, come nella specie, per recuperare le somme dovute al debitore a titolo di stipendio non escluse ai sensi dell'art. 14 ter comma 6 lett. b) l. 3/2012;
 - rilevato che l'assenza di una proposta e di un programma di liquidazione del debitore non rende configurabile un inadempimento del debitore che possa fondare la revoca della procedura;
 - ritenuto che il comportamento del debitore che non versi alla procedura la parte dello stipendio eccedente le esigenze di mantenimento secondo quanto stabilito nel provvedimento di omologa (e neppure in misura inferiore compatibile con le affermate esigenze familiari) potrà essere valutato qualora venga richiesta l'esdebitazione ai sensi dell'art. 14 terdecies l. 3/2012;
- rilevato che non corrisponde a verità neppure l'affermazione del procuratore dell'istante secondo cui non sarebbero stati svolti tentativi di vendita, essendo stati autorizzati due esperimenti di vendita e che il recupero delle somme dello stipendio acquisite alla procedura si giustifica anche per la necessità di reperire i fondi per le ulteriori vendite da effettuarsi; rilevato che la richiesta del



debitore di modifica del decreto di omologa nella parte relativa alla misura del reddito escluso dalla liquidazione può essere interpretata unicamente come richiesta di aggiornamento (per il futuro) alla luce delle accresciute o comunque modificate esigenze della famiglia e che deve pertanto richiedersi sulla stessa il parere del Liquidatore; P.Q.M.

Rigetta le istanze di revoca dell'omologa della liquidazione del patrimonio.

Manda al Liquidatore per esprimere, entro giorni 15, il parere sulla richiesta di modifica del decreto di omologa nella parte relativa alla misura del reddito escluso dalla liquidazione, riservandosi di provvedere all'esito. Si comunichi.

Verbania, 21.4.2022

Il Giudice
Claudio Michelucci

